

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1984

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione degli affari esteri, per far fronte alle proprie esigenze di locali all'estero, stipula ogni anno contratti di locazione sulla base degli articoli 84 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un totale di circa 800 immobili, 300 dei quali destinati ad ospitare gli uffici delle ambasciate e dei consolati ovvero a fungere da residenza per i rispettivi capi missione, ed i restanti 500 immobili adibiti, invece, ad alloggi per il personale.

Per il corrente esercizio finanziario il relativo onere di spesa, gravante sul capitolo 1572 (affitto sedi ed oneri accessori), è destinato a superare i 23 miliardi di lire. Si prevede che tale importo, che è esattamente il doppio rispetto a quello di appe-

na quattro anni fa, possa raggiungere nel prossimo anno l'ammontare di 25 miliardi di lire.

L'esperienza dei mercati immobiliari esteri insegna che, nonostante ogni più accurata programmazione e la parallela adozione di drastiche misure di contenimento della spesa, l'onere finanziario per gli affitti in questione aumenta mediamente del 20-25 per cento annuo in dipendenza, in particolare, dei seguenti fattori:

progressivo peggioramento del rapporto di cambio fra la lira e le principali valute;

aumento del personale e delle sedi nelle quali ricorrono le condizioni per la presa in carico, da parte dell'Amministrazione, degli alloggi dei dipendenti;

vischiosità del settore immobiliare sia pubblico che privato, che dà spesso luogo a fenomeni di oligopolio, se non addirittura di monopolio, con conseguente sproporzionata lievitazione dei prezzi.

Valgano, per tutti, i seguenti esempi:

il rinnovo del contratto di fitto dell'alloggio del consigliere presso l'ambasciata in Lagos, che in base alle disposizioni locali va corrisposto in una triennalità anticipata, ha comportato nel 1983 una spesa di 390 milioni di lire, cifra di poco inferiore all'onere da sostenere per la costruzione o l'acquisto di una analoga abitazione;

nella sede di Tripoli, l'affitto dell'alloggio del consigliere ammonta a 70 milioni all'anno;

il canone annuo di locazione della residenza del rappresentante permanente presso l'ONU di New York è stato nel 1983 di 200 milioni di lire e, più in generale, l'onere di spesa annuo per gli affitti nella stessa città è ammontato a 1.500.000.000;

l'applicazione dell'articolo 84 a Buenos Aires ha comportato nel 1983 una spesa di 500.000.000.

Sulla base di quanto precede, è facile prevedere un raddoppio dell'attuale consistenza del capitolo nel breve volgere di un triennio. Va poi tenuto conto del fatto che l'intera rete dei nostri uffici all'estero è oggetto da qualche tempo di un vasto sforzo da parte dell'Amministrazione tendente alla revisione e ammodernamento dei sistemi di sicurezza per la protezione delle sedi stesse, stante l'inasprirsi della situazione internazionale ed i rischi ad essa connessi. È evidente, a tale proposito, come non risulti affatto conveniente intraprendere costosi ma indispensabili lavori di adattamento dei locali delle sedi quando queste non siano demaniali. Senza considerare poi la circostanza che, in taluni casi, non è oggettivamente possibile operare delle modifiche sostanziali in immobili che non sono di nostra proprietà: ulteriore motivo per preferire di gran lunga la soluzione della proprietà a quella della locazione.

È per tali motivi che l'Amministrazione degli affari esteri ha già in passato elaborato e sottoposto all'esame dei competenti dicasteri finanziari un programma di investimenti a lungo termine finalizzati all'acquisizione di immobili in quei Paesi ove maggiore è l'incidenza dei canoni di affitto. Tale programma, che si ripropone con l'alleghato disegno di legge, individua le seguenti priorità di interventi:

Cancellerie: CEE Bruxelles, O.I. Ginevra, ONU New York, Ambasciata Bonn, Aden, Bagdad, Bangkok, Beirut, Caracas, Dacca, Dublino, Islamabad, Libreville, Lima, Luanda, Managua, Panama, San José, Singapore, Tegucigalpa;

Residenze: ONU New York, Aden, Assunzione, Bagdad, Islamabad, Oslo, Managua, Manila, Libreville, Singapore;

Uffici di consolati generali: Basilea, Caracas, Filadelfia, Francoforte, Johannesburg, La Plata, Lumumbashi, Melbourne, Zurigo;

Alloggi per il personale: ONU New York, O.I. Ginevra, Algeri, Bagdad, Brasilia, Buenos Aires (Ambasciata e Consolato generale), Cairo, Caracas (Ambasciata e Consolato generale), Dakar, Khartoum, Islamabad, Lagos, Libreville, New York (Consolato generale), Singapore, Tripoli.

L'onere complessivo è calcolato in 60 miliardi di lire. L'autorizzazione di spesa prevista per il prossimo triennio è di 10 miliardi di lire all'anno, ciò che dovrebbe consentire l'avvio degli interventi assolutamente prioritari, mentre viene rinviata alla legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'indicazione delle quote destinate a gravare sui due esercizi successivi e cioè il 1987 e il 1988.

Va infine sottolineato che il rifinanziamento del capitolo 7501, da realizzarsi con il provvedimento legislativo in esame, consentirà altresì l'attuazione di un programma, ormai non più differibile, di interventi di manutenzione straordinaria in quelle sedi demaniali le cui condizioni di fatiscenza, oltre ad offrire un'immagine indecorosa del nostro Paese nei confronti delle locali Autorità, rischiano di mettere a repentaglio la stessa incolumità fisica degli occupanti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1984, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1984, 1985 e 1986 è di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.